

REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 11 dicembre 2018 n.154

(Ratifica Decreto Delegato 24 settembre 2018 n.122)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 24 settembre 2018 n.122 – Introduzione della residenza ordinaria per lavoratori frontalieri – promulgato:

Visto l'articolo 77, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n.147;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 17 settembre 2018:

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.19 del 28 novembre 2018;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 24 settembre 2018 n.122 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INTRODUZIONE DELLA RESIDENZA ORDINARIA PER LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 1

(Residenza ordinaria per lavoratori frontalieri)

- 1. La residenza è concessa dall'Ufficiale di Stato Civile al lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
- a) sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese;
- b) abbia svolto attività lavorativa subordinata in maniera continuativa, ovvero con interruzioni complessivamente non superiori a giorni quindici lavorativi, negli ultimi quindici anni presso uno o più operatori economici sammarinesi. Ai fini del calcolo dei periodi di lavoro sono da computare anche eventuali periodi nei quali al lavoratore siano stati riconosciuti gli ammortizzatori sociali.
- 2. Il richiedente la residenza ai sensi del comma 1 può fare domanda di estensione della stessa ai famigliari, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
- a) Soppressa.
- b) Soppressa.
- c) Soppressa.

- 3. La domanda deve essere presentata nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno presso lo Stato Civile. Le domande presentate al di fuori dei mesi indicati sono dichiarate irricevibili dall'Ufficio. Il numero massimo di residenze concesse in base al comma 1 è fissato in 20 unità annuali; le domande depositate nei termini suindicati, se in numero pari o inferiore alle unità annuali, vengono esaminate dall'ufficio nel successivo mese di gennaio seguendo l'ordine cronologico di presentazione; se le domande depositate superano le unità annuali indicate, l'ufficio ricevente procede a selezione con sistema di estrazione a sorte –sorteggio- ed avvia all'esame le domande selezionate. Qualora una o più delle domande sorteggiate non soddisfino i requisiti per la concessione, esse si considerano invalide e l'Ufficio di Stato Civile procede ad una selezione ulteriore. Delle operazioni di sorteggio l'ufficio redige apposito verbale. Le domande avviate all'esame, sono soggette al parere obbligatorio della Gendarmeria ed agli accertamenti con l'ufficio competente del possesso dei requisiti disposti al comma 1.
- 4. In presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 dell'articolo 17 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, la valutazione di concessione di residenza è sottoposta al parere della Commissione Consigliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione.

Art. 2

(Presentazione della domanda)

- 1. Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'articolo 1, devono essere versati presso lo Stato Civile euro 100,00 (cento/00) al momento della presentazione della domanda.
- 2. Il richiedente la residenza, lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 1 comma 1, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:
- certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita; certificato di cittadinanza;
- certificato di matrimonio o di stato libero;
- certificato di residenza;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza:
- 3. Il richiedente la residenza che intende fare domanda di estensione della stessa al coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio o al compagno/a con cui ha un legame di unione civile deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:
- certificato di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza;
- copia conforme dell'atto di matrimonio ovvero estratto per riassunto dell'atto di matrimonio;
- copia conforme della documentazione rilasciata dagli uffici competenti, per quanto concerne eventuale legame di unione civile;
- dichiarazione da richiedersi presso il Tribunale competente, che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio.
- 4. Il richiedente la residenza che intende fare domanda di estensione della stessa al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente *more uxorio* e, nel caso di minori, a condizione che l'altro

genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda scritta allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza; certificato di stato libero;
- dichiarazione che non sia convivente *more uxorio* e dichiarazione di risultanza a carico del genitore;
- attestazione di disabilità redatta dal medico che ha in cura il beneficiario, verificata dai competenti uffici dell'ISS, nelle ipotesi di figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità..

L'Ufficio di Stato Civile potrà chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare che il richiedente non conviva *more uxorio* e che risulti a carico del genitore straniero residente.

Se il figlio è minorenne la richiesta deve essere presentata dal genitore all'Ufficiale di Stato Civile allegando i seguenti documenti:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale conforme dell'atto di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- dichiarazione con cui l'altro genitore presta il proprio consenso all'iscrizione nei Registri di Popolazione della Repubblica o autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di residenza.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 dicembre 2018/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Mirco Tomassoni – Luca Santolini

> IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Guerrino Zanotti